

20093-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 226/2021
UGO BELLINI	- Relatore -	UP - 28/01/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 35626/2019
ANTONIO LEONARDO TANGA		
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL PAPA MAURO nato a ROMA il 05/08/1959

avverso la sentenza del 21/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni ~~del~~ ^{del} Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

Esaminata la memoria difensiva delle parti civili che concludevano per pronunciarsi il
rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato alle
spese di fase.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 21 Gennaio 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri, dichiarava non doversi procedere nei confronti di DEL PAPA Mauro in relazione al reato di omicidio colposo ascritto per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Confermava invece la pronuncia di primo grado con riferimento agli interessi civili e condannava l'imputato alla refusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili.

2. All'imputato DEL PAPA Mauro veniva contestato, nella sua veste di medico di guardia presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale di Colferro, di avere agito con imprudenza e con negligenza per avere omesso ingiustificatamente di effettuare il monitoraggio della situazione clinica e la rivalutazione durante il ricovero presso il suddetto reparto del paziente Virgilio ONORATI proveniente dal Pronto Soccorso; in particolare di non avere ripetuto l'esame obiettivo del paziente, nonchè di avere omesso alcuni esami radiologici (diretta addome, ecografia e TAC addominali) che avrebbero consentito di riconoscere l'insorgenza di una *peritonite stercoracea* prodottasi a seguito della perforazione del colon in soggetto affetto da neoplasia ostruente il sigma-retto con metastasi epatiche, che avrebbe determinato, come conseguenza finale, una grave insufficienza cardio respiratoria, così determinando il decesso del paziente.

3. La Corte di appello disattendeva la preliminare eccezione processuale con la quale la difesa aveva chiesto di escludere la utilizzabilità dell'accertamento autoptico medico legale disposto in corso di indagini preliminari al fine di stabilire le cause della morte del paziente e di evidenziare eventuali profili di responsabilità in capo ai sanitari che lo avevano avuto in cura presso il nosocomio di Colferro, sul presupposto che era mancato l'avviso al difensore dell'imputato.

All'uopo rappresentava come al momento dell'accertamento fossero ancora ignote le cause del decesso del paziente e non esistessero elementi di fatto che riconducessero a profili di responsabilità in capo al medico di guardia non potendo ritenersi a tale fine significative tanto la denuncia presentata dai familiari dell'Onorati, quanto la circostanza che il decesso fosse avvenuto mentre il paziente era degente in Ospedale o che il nominativo del medico di guardia fosse già stato comunicato agli inquirenti, atteso che in nessun modo tali circostanze segnalavano elementi indiziari individualizzati a carico del sanitario.

4. Nel merito, evidenziati gli elementi indicatori di una condotta negligente in capo al sanitario per non avere adeguatamente esplorato, con un esame diretto del paziente o mediante accertamenti diagnostici, i sintomi di malessere che avevano accompagnato il decorso dell'ONORATI presso il reparto di chirurgia, indici di una patologia da trattare chirurgicamente o comunque da monitorare costantemente già emersi al pronto Soccorso e ancor più in reparto di chirurgia, concludeva che un più accorto e tempestivo monitoraggio di tali sintomi (al dolore addominale con il passare delle ore si erano aggiunte la febbre, la disidratazione e l'incapacità ad evacuare) avrebbe scongiurato che l'incipiente peritonite, determinata da rottura della parete del colon, potesse evolvere nell'insufficienza cardio respiratorio che condusse il paziente a morte.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato DEL PAPA.

Con una prima articolazione lamenta violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità per omissione del contraddittorio nello svolgimento dell'esame autoptico sul presupposto che, allorquando era stato conferito l'incarico tecnico, ricorrevano elementi del tutto concludenti i per sostenere che le indagini si sarebbero svolte anche nei confronti dell'odierno ricorrente, quale medico di guardia del nosocomio ove era stato ricoverato il paziente ONORATI, così da giustificare la sua iscrizione al registro degli indagati.

5.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza del rapporto di causalità materiale tra l'asserita condotta omissiva del sanitario e l'evento, nonché all'ascrivibilità a colpa del comportamento del medico. Assume che nella valutazione del rilievo eziologico della condotta del DEL PAPA non era stato correttamente declinato l'insegnamento del giudice di legittimità, atteso che il giudizio controfattuale, su base probabilistica, operato dal giudice distrettuale era ben lungi da accostarsi alla certezza processuale o all'alta probabilità logica, in considerazione della equivocità della stessa diagnosi operata dal medico di Pronto Soccorso e dell'assenza di una obiettiva evidenza, a seguito degli esami strumentali, dell'insorgenza di una peritonite.

A sostegno della propria doglianza evidenziava come all'atto dell'ammissione del paziente al reparto di elezione non fosse presente il sintomo della dolorabilità addominale e segnalava la difficoltà, pure avvertita dai consulenti, di pervenire ad una diagnosi di neoplasia in atto che determinava l'occlusione dei visceri, fino al collasso della parete del colon e dell'assenza di certezza dell'efficacia salvifica di una più pronta



esplorazione diagnostica o di un trattamento chirurgico, tenuto conto delle condizioni di età e di salute del paziente.

5.2 Con una terza articolazione denuncia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di perizia medico legale.

6. In data 1 Aprile 2020 la difesa delle parti civili ha depositato una memoria difensiva la quale assume la manifesta infondatezza delle doglianze articolate dalla difesa dell'imputato sia in relazione al vizio processuale dedotto, sia in relazione alla ricorrenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta omissiva contestata all'imputato e l'evento. In relazione a tale aspetto rileva che nel motivo di ricorso la difesa dell'imputato si era limitata a riportare alcuni stralci della consulenza tecnica omettendo peraltro di confrontarsi con gli argomenti logico giuridici evidenziati nelle sentenze dei giudici del merito, che avevano valorizzato i principali argomenti del consulente tecnico al fine di riconoscere in termini di assoluta probabilità logica l'origine della patologia, la ingravescenza maturata nell'ambito nosocomiale e l'obbligo di monitoraggio e di rivalutazione del paziente da parte del sanitario di guardia, nonché di ritenere l'effetto salvifico di un tempestivo monitoraggio e di un intervento chirurgico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto ripetitivo di doglianza già sviluppata con i motivi di appello e rigettata dalla Corte di Appello con motivazione logica e coerente rispetto alle risultanze processuali e corretta in punto di diritto. Non doveva essere dato avviso alla difesa del ricorrente dell'inizio delle operazioni peritali in quanto il DEL PAPA non solo non rivestiva formalmente la veste di indagato ma neppure, a quella data, erano emersi elementi che consentissero di formulare una ipotesi di accusa nei suoi confronti, elementi emersi soltanto a seguito dell'espletato incombenza tecnico. In termini assolutamente corretti il giudice di appello ha ritenuto, alla stregua del costante insegnamento del giudice di legittimità, la inadeguatezza degli elementi acquisiti per riconoscere il diritto del DEL PAPA alle garanzie difensive previste per i soggetti nei cui confronti sono svolte le indagini, stante la mancanza di qualsiasi elemento di accusa individualizzante nei suoi confronti al momento del conferimento dell'accertamento tecnico. A tale fine del tutto equivoche e prive di valenza indiziaria nei suoi confronti si profilavano le



circostanze che la persona offesa fosse deceduta mentre era ricoverata presso l'Ospedale di Colleferro, che il DEL PAPA era uno dei sanitari che aveva avuto in cura l'ONORATI e che era stata presentata una denuncia penale da parte dei familiari, peraltro non direttamente nei suoi confronti.

Invero l'obbligo di dare avviso al difensore dell'espletamento di un accertamento tecnico irripetibile ricorre "solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale" (sez.4, 23.2.2010, Colesanti e altro, Rv.247347; sez.1, 25.2.2015, B, Rv.263858.02; sez.4, 21.6.2012, Forlani ed altri, Rv.253564); vi è quindi la necessità "di consistenti sospetti di reato sia sotto il profilo oggettivo sia in ordine alla sua attribuibilità" (sez.1, 8.6.2004, Tironi, Rv.229970).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. La difesa del ricorrente invero riporta nel motivo di ricorso alcuni passaggi della sentenza impugnata ed alcuni stralci della perizia per fondare una censura di inadeguatezza degli argomenti logico giuridici sviluppati dal giudice di appello e per sostenere la presenza di una lacuna nell'accertamento del rapporto di causalità, secondo i criteri della elevata probabilità logica e della certezza processuale del giudizio controfattuale introdotto nella sentenza Franzese delle Sezioni Unite della Corte Suprema.

La censura è suggestiva ma non coglie nel segno in quanto la Corte di Appello ha del tutto correttamente rappresentato da un lato gli elementi di emersione della colpa ascritta al DEL PAPA quale medico di guardia del reparto chirurgia dell'Ospedale di Colleferro e dall'altra ha indicato il procedimento logico secondo cui, alla stregua delle valutazioni peritali, la condotta omissiva del sanitario si era posta in diretto collegamento con il precipitare della condizione clinica del paziente, dall'evoluzione nefasta della peritonite a seguito dello sfondamento del colon, fino al decesso per complicanze cardio respiratorie.

3. Quanto ai profili di colpa i giudici di merito hanno argomentato in termini logici e non contraddittori che, sebbene il paziente fosse stato indirizzato al reparto di chirurgia in ragione di quadro clinico improntato a "dolore addominale ed ernia intasata", pure con il sospetto di incipiente peritonite (segno di Blumberg positivo), nella prospettiva di un trattamento chirurgico preceduto da attento monitoraggio e da specifici esami diagnostici all'addome, nel suddetto reparto, in un arco temporale di 14 ore, non era stato eseguito alcun trattamento o monitoraggio, sebbene le

condizioni del paziente avessero progressivamente presentato segnali evidenti di peggioramento. In particolare la Corte di Appello con motivazione agganciata ai dati processuali ha stigmatizzato l'assenza di monitoraggio del paziente e la mancata esecuzione degli esami diagnostici mirati all'addome nonostante l'indicazione chirurgica fornita dal pronto soccorso, che aveva chiaramente rappresentato una persistente problematica addominale che non si limitava all'ernia inguinale.

3.1 Evidenziava la Corte come nel periodo di degenza in chirurgia, nonostante l'innalzamento della febbre, lo stato di agitazione del paziente, il tentativo di evacuare e di urinare senza successo e la disidratazione infine palesata (tutti indici sintomatici della peritonite in fieri), non era stato eseguito alcun esame diretto del paziente ovvero disposto un accertamento strumentale, pure preconizzato all'atto del ricovero, ma veniva eseguita la somministrazione di antipiretico ed antibatterico, trattamento assolutamente insufficiente a fare emergere la patologia in atto, ma al contrario capace di mascherare i sintomi.

4. Esclusa con ragionamento logico, e che non forma oggetto di specifica censura nel presente giudizio di legittimità, la ricorrenza di una serie causale alternativa, la Corte di Appello rappresentava inoltre che una precoce e tempestiva valutazione diagnostica o laparoscopica della sofferenza addominale del paziente, la cui condizione clinica doveva essere rivalutata non oltre tre ore dal ricovero in reparto, secondo le linee guida in essere e la valutazione operata dal medico del pronto soccorso, avrebbe consentito con alta probabilità di trattare l'occlusione intestinale del paziente, così da prevenire la rottura della parete del colon e l'insorgenza della peritonite stercoracea e le successive e letali complicanze cardiorespiratorie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare della articolata e prolungata evoluzione della situazione clinica e delle condizioni generali del paziente. Con argomenti lineari e logici, fondati sugli accertamenti del consulente tecnico e sulla cronologia dei trattamenti somministrati il giudice distrettuale ha infine riconosciuto una diretta concatenazione temporale e fenomenologica tra il ritardo nell'approfondimento diagnostico e l'insorgenza della peritonite e le complicanze cardiorespiratorie che condussero a morte il paziente e al contempo ha escluso la ricorrenza di fattori causali alternativi (sul significato di alta probabilità logica a seguito della sentenza Franzese e sulla regola di giudizio che ne scaturisce sez.4, n.9695 del 12.2.2014, P.C. in proc. C.; Rv.260159;24372 del 9.4.2019, Molfese Vito, Rv.276292; n.37767 del 5.4.2019, Cassabgi Faruk, Rv.277478).

5. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso. Afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello ha luogo quando il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritiene assolutamente necessaria la prova richiesta; tale previsione, interpretata alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.III, 7.4.2004 n.21687, Modi ed altro, Rv.228920; Sez. U, 17/12/2015 n.12602, Ricci, Rv. 266820).

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.II, 2.9.2013 n. 41808, Mongiardo, Rv.256968). In definitiva il giudice di appello non era tenuto ad addivenire alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per procedere all'assunzione di perizia medico legale quale possibile fonte di nuova conoscenza, laddove abbia riconosciuto la adeguatezza e la sufficienza del patrimonio istruttorio già presente nel processo e la concludenza ed esaustività, come peraltro evidenziato in motivazione, degli esiti dell'accertamento tecnico agli atti.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili costituite, che ne hanno fatto richiesta nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili Onorati Edwige, Robibaro Anna Maria ed Onorati Roberto, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28.1.2021


Il consigliere estensore:

Ugo Bellini



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20/05/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

